



Al Comune di

Rif. prot. 015620 dd. 27/10/2020
Trieste, prot. 0056993/P dd. 06/11/2020

Oggetto: **decreto legislativo 228/2001, art 4. Imprenditori agricoli – Vendita di prodotti diversi da quelli acquistati da altre imprese agricole o derivanti dall'azienda agricola.**

Con la nota citata a margine del Comune in indirizzo, è stato trasmesso il quesito inerente la problematica di cui all'oggetto; sul punto si ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

L'articolo 4, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo n. 228/2001 (Testo unico sull'agricoltura) dispone che gli imprenditori agricoli <<possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura **prevalente** dalle rispettive aziende>> e che <<possono **altresì** vendere (...) i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere **prevalente** rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.>>.

Nulla viene esplicitato in ordine alla provenienza dei beni commercializzabili in misura <<non prevalente>>, ovvero complementare, da parte dell'agricoltore, pertanto l'orientamento interpretativo è nel senso di ammettere anche prodotti di produzione altrui, ad ogni modo nel rispetto pure delle prescrizioni di cui ai commi 7 (<<Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114>>) e 8 (<<Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per la società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998>>) dell'articolo 4 in esame.

Dal combinato disposto delle norme sopra evidenziate discende che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi o non direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, purché si rimanga negli evidenziati limiti di importo (nonché di fatturazione), in quanto il superamento degli stessi comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo

svolgimento dell'attività commerciale, nonché con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nella legge di settore del commercio (legge regionale 29/2005).

A maggior ragione, se un soggetto (imprenditore agricolo o meno) intende attivare un esercizio commerciale per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari o entrambi, sarà assoggettato *in toto* alla legge regionale 29/2005 ed alle normative di settore che sovrintendono all'attività (articolo 14 della citata legge regionale 29/2005)

Cordiali saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott.ssa Magda ULIANA –
(firmato digitalmente)

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it